



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE
SCUOLA DI MEDICINA

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Dipartimento di Medicina Traslazionale

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN

MEDICINA E CHIRURGIA

Classe delle Lauree magistrali in Medicina e Chirurgia (cl. LM-41)

(Allegato 1a al D.R. n. 914/2016 del 22 novembre 2016)

Ai sensi dell'art. 12 (Regolamenti didattici dei corsi di studi) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

Sommario

1. *Finalità*
2. *Contenuti del Regolamento didattico di corso*
3. *Struttura e organizzazione del corso*
4. *Ordinamento didattico*
5. *Obiettivi formativi specifici del corso*
6. *Profili professionali*
7. *Possibilità di occupazione e mercato del lavoro*
8. *Accesso al corso*
9. *Programmazione degli accessi*
10. *Credito formativo*
11. *Riconoscimento crediti*
12. *Convenzioni per la didattica*
13. *Requisiti per l'ammissione e modalità di verifica*
14. *Quadro degli insegnamenti e delle attività formative*
15. *Piano degli studi annuale*
16. *Piano degli studi part-time/Piano di studi per studenti lavoratori*
17. *Piani di studio individuali*
18. *Trasferimenti da altri corsi*
19. *Riconoscimento titoli di altri Atenei*
20. *Riconoscimento titoli di stranieri*
21. *Verifica della non obsolescenza dei contenuti*
22. *Conseguimento del titolo di studio*
23. *Articolazione del corso*
24. *Curricula e percorsi formativi specifici*
25. *Attività formative di base*
26. *Attività formative caratterizzanti*
27. *Attività formative affini o integrative*
28. *Attività formative a scelta dello studente*
29. *Lingua straniera*
30. *Altre attività formative per ulteriori competenze linguistiche, informatiche, telematiche e relazionali*
31. *Attività di tirocinio, seminari, stage*

32. *Periodi di studio all'estero*
33. *Attività formative relative alla preparazione della prova finale*
34. *Propedeuticità*
35. *Forme didattiche*
36. *Obblighi di frequenza*
37. *Prove di profitto e di idoneità*
38. *Valutazioni del profitto*
39. *Valutazione della prova finale*
40. *Docenza*
41. *Attività di ricerca a supporto delle attività formative*
42. *Organizzazione della didattica*
43. *Valutazione della didattica*
44. *Calendario delle lezioni e degli esami*
45. *Supporti e servizi per studenti diversamente abili*
46. *Orientamento e tutorato*
47. *Diploma Supplement*
48. *Sito Web del corso*
49. *Disposizioni transitorie*
50. *Natura del Regolamento*
51. *Entrata in vigore del Regolamento*

Art. 1. Finalità

Il presente Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (d'ora in avanti "*Corso di Laurea*") definisce i contenuti dell'ordinamento didattico e gli aspetti organizzativi del "*Corso di Laurea*", ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.M. n. 270/2004.

L'ordinamento didattico e l'organizzazione del "*Corso di Laurea*" sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2. Contenuti del Regolamento didattico di corso

Il Regolamento didattico definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.

Il Regolamento didattico determina in particolare:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze, delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- c) i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati per ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- e) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
- f) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
- h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
- i) le modalità di verifica dei risultati degli *stages*, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- j) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- k) gli eventuali *curricula* offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- l) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- m) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- n) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di Studio;
- o) i docenti del Corso di Laurea, con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 9, dei D.M. sulle Classi di Laurea, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
- p) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di Laurea;
- q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali.

Altre informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di possibilità di occupazione, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per ciascun anno e alle previsioni sull'utenza sostenibile, alle relazioni dei Nuclei di Valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all'organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività, devono essere garantite agli studenti, di norma attraverso il sito web (<http://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/medicina-e-chirurgia>).

Il Regolamento didattico è approvato con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 3. Struttura e organizzazione del corso

Sono organi del "Corso di Laurea" il Presidente, il Consiglio di Corso di Laurea e la Commissione Tecnica di Programmazione didattico-pedagogica (d'ora in avanti "Commissione").

ORGANI

Il "Corso di Laurea" è gestito dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale (d'ora in avanti "Consiglio").

Fanno parte del "Consiglio":

- a) i professori di ruolo che afferiscono al "Corso di Laurea", in quanto titolari di compiti didattici ufficiali nell'anno accademico di riferimento;
- b) i ricercatori che svolgono, a seguito di delibera del "Consiglio", attività didattica nel "Corso di Laurea";
- c) quanti ricoprono per contratto corsi di insegnamento nel "Corso di Laurea";
- d) i rappresentanti degli studenti iscritti al "Corso di Laurea", nel numero previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Le delibere riguardanti le persone dei docenti di ruolo vengono assunte in seduta ristretta alla/e fascia/e interessata/e.

Il "Consiglio" è presieduto dal Presidente. Questi è eletto dai membri del "Consiglio", secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, tra i professori di ruolo, e resta in carica per quattro anni accademici.

Il Presidente coordina le attività del "Corso di Laurea", convoca e presiede il "Consiglio" e la "Commissione", rappresenta il "Corso di Laurea" nei consessi accademici e all'esterno, nel rispetto delle deliberazioni del "Consiglio".

Il Presidente è investito delle seguenti funzioni:

- a) prepara e sottopone al "Consiglio" le pratiche relative alle competenze proprie dell'Assemblea e che richiedono da questa una ratifica formale;
- b) cura l'attuazione delle deliberazioni del "Consiglio";
- c) garantisce la realizzazione armonica e unitaria dei piani didattici del "Corso di Laurea" concorrendo, quando necessario, alla composizione di eventuali differenze di proposta o di posizione;
- d) vigila sull'osservanza dei compiti istituzionali connessi alla didattica e delle delibere del "Consiglio" da parte sia del Corpo docente sia degli studenti;
- e) su mandato del "Consiglio" pubblica: il calendario accademico; le variazioni del curriculum rispetto al precedente anno accademico, i programmi d'insegnamento e i programmi d'esame degli "insegnamenti" con i relativi crediti, l'elenco delle attività didattiche elettive approvate, l'attribuzione dei compiti didattici ai singoli docenti, gli orari di tutte le attività didattiche e le loro sedi, le date degli appelli d'esame e ogni altra informazione sulla didattica, utile agli studenti e ai docenti;
- f) cura la trasmissione di tutti gli atti al Consiglio di Dipartimento cui il "Corso di Laurea" afferisce amministrativamente per i controlli e i provvedimenti di competenza, e alla "Scuola di Medicina".

Il Presidente nomina un Vice Presidente, scelto tra i docenti di ruolo. Egli coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne assume i compiti in caso di impedimento. Il Vicepresidente resta in carica per il mandato del

Presidente.

Il Presidente designa un Segretario, che ha il compito di redigere il Verbale delle sedute.

Le funzioni svolte dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario sono riconosciute come compiti istituzionali e, pertanto, certificate dalle Autorità accademiche come attività inerenti la didattica.

Il “Consiglio” è convocato dal Presidente, di norma, almeno tre volte l’anno o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.

Il Presidente convoca il “Consiglio” attraverso comunicazione scritta oppure tramite posta elettronica. La convocazione ordinaria deve essere inviata almeno 5 giorni lavorativi prima delle sedute.

Il Presidente può convocare riunioni telematiche del Consiglio nel caso sia necessario deliberare su questioni che non prevedano l’obbligo della presenza fisica dei componenti.

Il Presidente convoca inoltre il “Consiglio” in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti della “Commissione” o di almeno il 20% dei componenti del “Consiglio”. In caso di convocazione eccezionale e urgente, la stessa dovrà pervenire ai membri almeno 24 ore prima della seduta.

La convocazione deve indicare data, ora e sede dell’Assemblea e Ordine del Giorno; eventuali documenti esplicativi potranno essere inviati dopo la convocazione, accertandosi comunque che pervengano prima della riunione.

Gli argomenti sono inseriti all’Ordine del Giorno dal Presidente o su iniziativa di almeno il 10% dei membri del “Consiglio”.

La partecipazione alle sedute è dovere d’ufficio. I partecipanti alle sedute del “Consiglio” attestano la propria presenza con la firma sugli elenchi predisposti. Nel corso della seduta, ma al di fuori delle votazioni, può essere chiesto da qualunque membro del “Consiglio” la verifica del numero legale.

Possono prendere parte alle sedute, senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente e accettate dal “Consiglio” e un membro del personale tecnico-amministrativo che coadiuvi il Segretario nella raccolta dei dati per la stesura del verbale.

Il funzionamento del “Consiglio” è conforme a quanto disposto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo cui si fa riferimento per quanto non disposto nel presente Regolamento didattico.

Il “Consiglio” delibera in merito a:

- a) Programmazione didattica. In applicazione dell’Ordinamento Didattico, il “Consiglio”, eventualmente avvalendosi di appositi gruppi di studio, stabilisce contenuto, obiettivi, denominazione e numero dei *Corsi Integrati* e dei settori disciplinari che ad essi concorrono. Eventuali proposte di modifica devono essere presentate entro il 31 gennaio al “Consiglio”, il quale entro il mese di febbraio delibererà in merito.
- b) Programmi didattici. Il “Consiglio” definisce gli obiettivi generali dell’attività didattica secondo le norme più oltre riportate. Suggerisce altresì, anche su proposta della “Commissione”, eventuali modifiche a detti programmi.
- c) Attribuzione dei Crediti Formativi Universitari. In accordo con la “Commissione”, attribuisce ai Corsi Integrati e ai singoli moduli ad essi afferenti i CFU corrispondenti.
- d) Calendario didattico. In accordo con la “Commissione”, stabilisce il Calendario didattico, definendo: le date di inizio e conclusione dei semestri; i periodi di interruzione delle attività didattiche ufficialmente svolte (formali e interattive, compresi gli internati obbligatori); i tempi giornalieri per anno di corso e per semestre che gli studenti debbono dedicare alla frequenza alle attività didattiche e i tempi da riservare allo studio autonomo; le date di inizio e di conclusione delle sessioni d’esame.
- e) Piano degli studi. Il “Consiglio” raccoglie, valuta e approva le attività didattiche elettive proposte dai singoli Docenti, attribuendo altresì il rispettivo valore in crediti; organizza la scelta delle attività didattiche elettive da parte degli studenti. Il “Consiglio” esamina le richieste di convalida di esami e frequenze, relativi a corsi sostenuti nell’ambito di altri Corsi di Laurea, e delibera in merito.

- f) Compiti didattici. Il “*Consiglio*” definisce i tempi di impegno didattico dei Docenti in relazione ai compiti didattici a ciascuno affidati ed alle metodologie didattiche utilizzate nell’espletamento dei differenti compiti. Nel rispetto delle competenze individuali, attribuisce ai singoli Docenti compiti didattici individuali, comprendenti attività didattiche obbligatorie afferenti ad uno o più Corsi Integrati, eventualmente anche sotto forma di moduli didattici, ed attività didattiche elettive, in relazione agli obiettivi ed ai programmi didattici previamente approvati.

Il “*Consiglio*” inoltre:

- a) fornisce i pareri di propria competenza al Consiglio di Dipartimento cui il Corso afferisce amministrativamente o ad altri organi dell’Ateneo;
- b) recepisce ed utilizza le valutazioni sulla efficienza didattica espresse dalla “*Commissione*”;
- c) nomina per il successivo anno accademico, di norma entro il 15 aprile di ogni anno, i Coordinatori dei Corsi Integrati e di “*semestre*”;
- d) approva, di norma entro il 15 giugno di ogni anno, le modalità di esame (date degli appelli, metodologie d’esame, etc.) proposte dai docenti titolari per i singoli Corsi Integrati nelle tre sessioni dell’anno accademico successivo;
- e) propone la composizione delle Commissioni per gli esami di profitto all’inizio di ogni anno accademico, con ratifica da parte del competente Organo accademico previsto dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo;
- f) definisce le iniziative di orientamento degli studenti e delibera l’attività di tutorato per il successivo anno accademico;
- g) durante l’anno accademico il “*Consiglio*” esplica anche le seguenti altre incombenze:
 - ✓ solo nei casi nei quali manchino specifiche norme regolamentari, prestabilite e applicabili d’ufficio dalle Segreterie studenti, delibera sulle pratiche degli studenti e sul progresso di questi nell’iter curriculare;
 - ✓ esprime pareri sull’equipollenza e quindi sulla riconoscibilità dei titoli di studio (risultati di esami e diplomi) conseguiti all’estero;
 - ✓ delibera ed esprime pareri su tutte le materie previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo o per le quali sia delegato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza amministrativa.

Ai fini della programmazione didattica, il “*Consiglio*”:

- a) definisce la propria finalità formativa secondo gli obiettivi generali descritti dal profilo professionale del Laureato Magistrale in Medicina e Chirurgia, applicandoli alla situazione e alle necessità locali così da utilizzare nel modo più efficace le proprie risorse didattiche e scientifiche;
- b) approva il *curriculum* degli studi coerente con le proprie finalità, ottenuto aggregando – in un numero massimo di 36 Corsi Integrati – gli obiettivi formativi specifici ed essenziali (“*core curriculum*”) derivanti dagli ambiti disciplinari propri della classe;
- c) ratifica – nel rispetto delle competenze individuali – l’attribuzione ai singoli Docenti dei compiti didattici necessari al conseguimento degli obiettivi formativi del “*core curriculum*”, fermo restando che l’attribuzione di compiti didattici individuali ai Docenti non identifica titolarità disciplinari di corsi d’insegnamento.

Il “*Consiglio*” istituisce una Commissione Tecnica di Programmazione didattico-pedagogica (“*Commissione*”). La “*Commissione*” è presieduta dal Presidente del “*Consiglio*” ed è costituita dal Vicepresidente del “*Consiglio*”, da sei docenti di ruolo (escluso il Presidente), uno per ogni anno di corso di afferenza e da sei studenti, uno per ogni anno di corso.

La “*Commissione*” resta in carica per quattro anni accademici, corrispondenti a quelli del Presidente.

La mancata partecipazione agli incontri della “*Commissione*” per tre volte consecutive senza aver addotto

giustificazione scritta, o per cinque volte consecutive anche con giustificazione, implica la decadenza automatica dalla “*Commissione*”.

La “*Commissione*”, consultati i Coordinatori dei Corsi Integrati e i docenti dei settori scientifico-disciplinari afferenti agli ambiti disciplinari della classe, esercita le seguenti funzioni istruttorie nei confronti del “*Consiglio*”, o deliberative su specifico mandato dello stesso:

- a) identifica gli obiettivi formativi del “*core curriculum*” ed attribuisce loro i crediti formativi, in base all’impegno temporale complessivo richiesto agli Studenti per il loro conseguimento;
- b) aggrega gli obiettivi formativi nei corsi di insegnamento che risultano funzionali alle finalità formative del “*Consiglio*”;
- c) propone, con il consenso degli interessati, le afferenze alle discipline dei Professori e dei Ricercatori, tenendo conto delle necessità didattiche del “*Consiglio*”, delle appartenenze dei docenti ai settori scientifico-disciplinari, delle loro propensioni e del carico didattico individuale;
- d) pianifica con i Coordinatori e di concerto con i Docenti l’assegnazione ai Professori e ai Ricercatori dei compiti didattici specifici, finalizzati al conseguimento degli obiettivi formativi di ciascun Corso Integrato, garantendo nello stesso tempo l’efficacia formativa e il rispetto delle competenze individuali;
- e) individua con i Docenti le metodologie didattiche adeguate al conseguimento dei singoli obiettivi didattico-formativi;
- f) organizza l’offerta di attività didattiche elettive e ne propone al “*Consiglio*” l’attivazione.

La “*Commissione*” inoltre:

- a) discute con i docenti la modalità di preparazione delle prove - formative e certificative - di valutazione dell’apprendimento, coerentemente con gli obiettivi formativi prefissati;
- b) organizza il monitoraggio permanente di tutte le attività didattiche con la valutazione di qualità dei loro risultati, anche attraverso le valutazioni ufficialmente espresse dagli studenti;
- c) promuove iniziative di aggiornamento didattico e pedagogico dei docenti;
- d) organizza un servizio permanente di tutoraggio degli studenti, al fine di facilitarne la progressione negli studi.

Le funzioni svolte dai componenti della “*Commissione*” sono riconosciute come compiti istituzionali e, pertanto, certificate dalle Autorità accademiche come attività inerenti alla didattica.

INCARICHI

Per la sua funzionalità il “*Corso di Laurea*” assegna il seguente incarico istituzionale: Coordinatori dei Corsi Integrati e Coordinatori di “*semestre*”.

Coordinatori dei Corsi Integrati.

Sono docenti del Corso designati dal “*Consiglio*” a cui è demandato di:

- a) impostare il core curriculum del corso integrato, in accordo con i docenti dei vari moduli, eventualmente ricorrendo al sistema delle Unità Didattiche Elementari formulato dalla Conferenza dei Presidenti di Corso di Laurea;
- b) in caso di insegnamenti con tirocinio professionalizzante redigere, in accordo con i docenti dei vari moduli, il documento delle attività cliniche obbligatorie per ogni studente;
- c) armonizzare il calendario delle lezioni dei singoli moduli;
- d) seguire il percorso formativo degli Studenti, mantenendo uno stretto contatto con i docenti dei singoli moduli;

- e) verificare le presenze degli studenti e apporre le firme di frequenza, eventualmente con modalità elettronica se previsto;
- f) comunicare le date degli appelli di esame;
- g) decidere le modalità di effettuazione degli esami di profitto, e organizzare il loro svolgimento;
- h) registrare l'esito degli esami, eventualmente con modalità elettronica se previsto;
- i) adoperarsi per integrare i programmi dei corsi che coordinano e per integrare il proprio Corso Integrato con altri Corsi Integrati, anche di anni di corso diversi.

I Coordinatori dei Corsi Integrati sono responsabili della conduzione e dell'andamento del Corso Integrato, e presiedono le commissioni d'esame.

Coordinatori di semestre

Sono docenti del Corso designati dal "Consiglio" a cui è demandato il compito di coordinare le attività didattiche nell'ambito del semestre di riferimento e in particolare di armonizzare lo svolgimento dei singoli corsi integrati, le date degli appelli d'esame e le attività relative al Tirocinio Professionalizzante.

Il "Corso di Laurea" è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:

- ✓ Ordinamento didattico, approvato dal Ministero ed emanato con Decreto Rettorale;
- ✓ Regolamento didattico, approvato con Delibera del Senato Accademico;
- ✓ Piano di Studi proposto dal "Consiglio" e approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento cui il Corso di Laurea afferisce amministrativamente.

Art. 4. Ordinamento didattico

L'ordinamento didattico determina:

- a) la denominazione del corso;
- b) la classe o le classi di appartenenza e la Struttura accademica o le Strutture accademiche a cui il corso è annesso;
- c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati tramite la descrizione del "Corso di Laurea", del relativo percorso formativo e degli effettivi obiettivi specifici. Indica i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento), il significato del Corso di Laurea sotto il profilo occupazionale e individua gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formative;
- g) le conoscenze richieste per l'accesso;
- h) il numero massimo di crediti riconoscibili;
- i) le caratteristiche della prova finale.

L'ordinamento didattico è compreso nel Regolamento Didattico d'Ateneo ed è contenuto nell'allegato A al presente Regolamento.

Art. 5. Obiettivi formativi specifici del corso

Gli obiettivi da raggiungere in termini di *conoscenze, competenze, abilità* da parte dei Laureati nel “*Corso di Laurea*” della “*Classe delle Lauree magistrali in Medicina e Chirurgia - LM-41*” sono definiti negli *allegati A e C* al presente Regolamento didattico alle voci:

- ✓ Obiettivi formativi qualificanti della classe
- ✓ Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
- ✓ Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

Art. 6. Profili professionali

I Laureati in Medicina e Chirurgia svolgono l’attività di medico – chirurgo nei vari ruoli ed ambiti professionali clinici, sanitari e biomedici. Il “*Corso di Laurea*” prepara quindi alla professione di Medico Chirurgo nelle sue diverse articolazioni funzionali. La Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia è, inoltre, requisito per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di area medica.

Art. 7. Possibilità di occupazione e mercato del lavoro

Le continue acquisizioni in campo scientifico internazionale comportano possibili aggiornamenti dei ruoli e degli sbocchi professionali. Per le percentuali di occupazione dei laureati magistrali si rimanda alle tabelle rese note annualmente da Alma Laurea.

Art. 8. Accesso al corso

L’accesso al “*Corso di Laurea*” è a numero programmato in base alla Legge n. 264/99. Le modalità di ammissione al “*Corso di Laurea*” sono svolte in conformità a quanto annualmente indicato dal Ministero di competenza.

Per essere ammessi al “*Corso di Laurea*” occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. L’accesso, secondo quanto previsto dalle normative vigenti relative ai corsi a numero programmato a livello nazionale, richiede il possesso di un’adeguata preparazione iniziale.

Art. 9. Programmazione degli accessi

Il “*Corso di Laurea*” è a programmazione nazionale. Il numero programmato di ammessi al I anno di corso è definito ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge 264 del 2 settembre 1999 (*Norme in materia di accesso ai corsi universitari*).

Il numero di studenti ammessi al “*Corso di Laurea*” è annualmente definito in base alla programmazione nazionale ed alla disponibilità di Personale docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di reparto, coerentemente alle raccomandazioni dell’*Advisory Committee on Medical Training* dell’Unione Europea, applicando i parametri e le direttive predisposti dall’Ateneo.

Il termine ultimo per l’iscrizione al I anno del “*Corso di Laurea*” è deliberato annualmente dalla Struttura accademica competente, sentito il “*Consiglio*”, e comunque non oltre il termine fissato dal Senato Accademico per i Corsi di Studi ad accesso libero. La copertura dei posti riservati a studenti provenienti da Paesi non appartenenti all’UE può essere procrastinata sino al 31 ottobre.

Art. 10. Credito Formativo

L'unità di misura dell'impegno dello Studente è il "Credito Formativo Universitario" (CFU).

Il "Corso di Laurea" prevede 360 CFU complessivi, articolati in sei anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività formative svolte e finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali.

Ad ogni CFU corrisponde un impegno-studente di 25 ore, di cui di norma non più di 12,5 ore di lezione frontale negli ambiti disciplinari di base, caratterizzanti e affini o di didattica teorico-pratica (seminario, laboratorio, esercitazione oppure 25 ore di studio assistito all'interno della struttura didattica. Ad ogni CFU professionalizzante (tirocini formativi e di orientamento) corrispondono 25 ore di didattica frontale così come ad ogni CFU per le attività a scelta dello studente e per la prova finale.

Le 25 ore di lavoro corrispondenti al CFU sono ripartite in:

- ✓ ore di lezione;
- ✓ ore di attività didattica tutoriale svolta in laboratori, reparti assistenziali, ambulatori, *day hospital*;
- ✓ ore di seminario;
- ✓ ore spese dallo Studente nelle altre attività formative previste dall'Ordinamento didattico;
- ✓ ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione.

Per ogni Corso Integrato e "Disciplina", la frazione dell'impegno orario, che deve rimanere riservata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale, è determinata nel presente Regolamento didattico.

I crediti corrispondenti a ciascun Corso Integrato sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame, orale o scritto, corrispondente all'intero Corso Integrato.

Art. 11. Riconoscimento Crediti

Il numero massimo di crediti eventualmente riconoscibili, relativamente alle attività affini ed altre, è 12, dopo valutazione del "Consiglio".

Art. 12. Convenzioni per la Didattica

È prevista la stipula di convenzioni con aziende ospedaliere e sanitarie e con gli ordini professionali per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti, *stages* e per la preparazione delle tesi di laurea.

Art. 13. Requisiti per l'ammissione e modalità di verifica

L'organizzazione didattica del "Corso di Laurea" prevede che gli Studenti ammessi al I anno di corso possiedano un'adeguata preparazione iniziale, conseguita negli studi precedentemente svolti.

Il "Corso di Laurea", verificherà eventuali carenze in specifiche discipline di base (biologia, chimica, fisica e matematica), accertate le quali assegnerà agli studenti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso e che dovranno essere comunque colmati prima di sostenere gli esami dei corsi corrispondenti.

Art. 14. Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

Le attività formative per totali 360 CFU sono strutturate in:

- ✓ Attività di base

- ✓ Attività caratterizzanti
- ✓ Attività affini o integrative
- ✓ Attività a scelta degli studenti
- ✓ Attività riservate alla verifica della lingua inglese e delle abilità informatiche
- ✓ Prova finale (Tesi di Laurea)
- ✓ Tirocinio professionalizzante

Il numero massimo degli esami che prevedono una verifica con votazione è di 36.

La struttura degli insegnamenti e delle attività formative è definita nell'*allegato B* del presente Regolamento didattico.

Art. 15. Piano degli studi annuale

Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del "Corso di Laurea" con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti in ciascuno dei sei anni.

Il Piano degli studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento di afferenza amministrativa, sentito il "Consiglio", entro i termini stabiliti.

Il Piano degli studi deve essere consegnato alla Segreteria Studenti.

Sono possibili eventuali modifiche al piano di studi da definire annualmente.

Il piano di studi annuale è definito nell'*allegato D* del presente Regolamento didattico.

Art. 16. Piano degli studi part-time/Piano di studi per studenti lavoratori

Il "Corso di Laurea" non prevede l'iscrizione a tempo parziale.

Art. 17. Piani di studio individuali

Il "Corso di Laurea" non prevede eventuali piani di studio presentati individualmente dallo Studente.

Art. 18. Trasferimenti da altri corsi

Gli studi compiuti presso Corsi di Studi di altre sedi universitarie, appartenenti alla Classe delle Lauree magistrali - LM/41, nonché i crediti in queste conseguiti, sono riconosciuti con delibera del "Consiglio", su proposta della "Commissione", previo esame del curriculum prodotto dall'Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, D.M. Classi delle Lauree Magistrali, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

Per il riconoscimento degli studi compiuti presso Corsi di Laurea in Medicina, al di fuori dell'Italia, il "Consiglio" affida l'incarico alla "Commissione" di esaminare il curriculum e i programmi degli esami superati nel paese d'origine. Sentito il parere della "Commissione", il "Consiglio" riconosce la congruità dei crediti acquisiti e ne delibera il riconoscimento. Il trasferimento da corsi di Laurea in Medicina, al di fuori dell'Italia, richiede comunque il superamento del test di accesso.

Agli esami convalidati verrà mantenuta la stessa votazione; in caso di più esami convalidabili, sarà effettuata la media dei voti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, D.M. Classi delle Lauree Magistrali, i crediti, conseguiti da uno studente che si trasferisca al "Corso di Laurea" da altro Corso di Laurea della stessa o di altra Università, possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso dalla "Commissione" e acquisito il parere dei docenti interessati, anche ricorrendo eventualmente a colloqui o altre modalità di accertamento per la verifica delle

conoscenze effettivamente possedute, con gli obiettivi formativi di uno o più insegnamenti compresi nel piano didattico del “*Corso di Laurea*”, motivando l’eventuale mancato riconoscimento di crediti. L’eventuale riconoscimento di studenti iscritti a Corsi di Studi, disciplinati da Ordinamenti precedenti il D.M. 270/2004, sarà demandato di volta in volta al “*Consiglio*”, sentito il parere della “*Commissione*”.

Dopo avere deliberato il riconoscimento di esami e dei relativi crediti, il “*Consiglio*”, su proposta della “*Commissione*”, dispone l’iscrizione regolare dello studente a uno dei sei anni di corso.

Il riconoscimento degli esami di Anatomia Umana, Microrganismi di Interesse Medico e Fisiologia Umana è condizionato al fatto che essi siano stati superati nell’ambito di un Corso di Laurea della Classe delle Lauree magistrali - LM/41.

L’iscrizione a un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell’ambito del numero programmato precedentemente deliberato dalla Struttura accademica preposta.

Art. 19. Riconoscimento titoli di altri Atenei

Lo studente, iscritto al “*Corso di Laurea*” e che ha conseguito precedentemente una laurea diversa da quella conferita dal “*Corso di Laurea*” (non più di cinque anni prima della richiesta), può avere riconosciuti gli esami sostenuti dopo un giudizio di congruità, espresso dalla “*Commissione*” e acquisito il parere scritto dei docenti interessati, anche ricorrendo eventualmente a colloqui o altre modalità di accertamento per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute, con gli obiettivi formativi di uno o più “*Insegnamenti*” compresi nel piano didattico del “*Corso di Laurea*”.

Dopo avere deliberato il riconoscimento di esami e dei relativi crediti, il “*Consiglio*”, su proposta della “*Commissione*”, dispone l’iscrizione regolare dello studente ad uno dei sei anni di corso.

Art. 20. Riconoscimento titoli di stranieri

La Laurea in Medicina e Chirurgia (o affini comunque denominate) conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l’equipollenza del titolo. In attesa della disciplina concernente la libera circolazione dei laureati entro l’Unione Europea, le Lauree rilasciate da Atenei dell’Unione saranno riconosciute, fatta salva la verifica degli atti che ne attestano la congruità curricolare. Ove non esistano accordi tra Stati, in base al combinato disposto degli articoli 170 e 332 del T.U. sull’istruzione universitaria, le autorità accademiche possono dichiarare l’equipollenza caso per caso.

Ai fini di detto riconoscimento, il “*Consiglio*” dà mandato alla “*Commissione*” di:

- a) accertare l’autenticità della documentazione prodotta e l’affidabilità della Facoltà di origine, basandosi sulle attestazioni di Organismi centrali specificamente qualificati;
- b) esaminare il curriculum e valutare la congruità, rispetto all’ordinamento didattico vigente, degli obiettivi didattico-formativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a questi attribuiti presso l’Università di origine.
- c) previo accertamento della disponibilità di posti al 6° anno di corso (in base alla coorte di quell’anno), e di una adeguata conoscenza della lingua italiana (valutata da una Commissione costituita da tre docenti universitari e presieduta dal Presidente del Consiglio), disporre la verifica delle conoscenze del richiedente tramite un test su argomenti relativi alle discipline pre-cliniche e cliniche.

In caso di superamento del test, il “*Consiglio*” dispone che il candidato sia iscritto al 6° anno fuori corso, con l’obbligo di superare gli esami che corrispondono al debito formativo. I seguenti esami dovranno in ogni caso essere sostenuti: Clinica Medica, Clinica Chirurgica, Pediatria Generale e Specialistica, Ostetricia e Ginecologia, Emergenze Medico-Chirurgiche, Igiene e Sanità Pubblica, Medicina Legale e del Lavoro.

Deve inoltre essere preparata e discussa la Tesi di Laurea.

Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, il "Consiglio" propone l'iscrizione regolare a uno dei sei anni di corso. L'iscrizione a un determinato anno di corso è comunque condizionata alla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato, precedentemente deliberato dal Dipartimento di afferenza amministrativa.

I tirocini effettuati prima o dopo la laurea nelle sedi estere (comunitarie ed extracomunitarie) non possono essere riconosciuti ai fini dell'ammissione all'Esame di abilitazione professionale.

Per i laureati extracomunitari si richiamano le disposizioni del D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394.

Art. 21. Verifica della non obsolescenza dei contenuti

L'obsolescenza dei contenuti degli insegnamenti verrà definita caso per caso in quanto essa può essere più o meno rapida anche in funzione dell'argomento. Nel caso in cui venga riconosciuta la non obsolescenza, il "Consiglio" procederà alla verifica dei crediti acquisiti da trasmettere al Consiglio dell'Organo accademico competente. In caso di obsolescenza si potrà richiedere un esame integrativo da sostenere su singoli insegnamenti.

La sospensione della frequenza o il mancato superamento di esami per un numero di anni superiore a sei impone l'iscrizione ad un anno di corso deliberato dal "Consiglio".

La "Commissione" valuterà l'eventuale obsolescenza dei crediti acquisiti qualora lo studente abbia interrotto per tre o più anni consecutivi l'iscrizione al "Corso di Laurea", o non abbia ottemperato per tre o più anni consecutivi agli obblighi di frequenza, o risulti essere fuori corso da più di 6 anni.

Art. 22. Conseguimento del titolo di studio

Il Titolo di Studio di "Dottore Magistrale in Medicina e Chirurgia" si consegue dopo aver sostenuto la Prova Finale (Esame di Laurea – 18 CFU) che consiste nella discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo Studente sotto la guida di un relatore. Il relatore deve far parte dei docenti della Scuola di Medicina.

Per essere ammesso a sostenere l'Esame di Laurea, lo Studente deve:

- a) avere seguito tutti gli insegnamenti ed avere superato i relativi esami;
- b) avere ottenuto, complessivamente con le dovute registrazioni delle attività formative seguite, 342 CFU articolati nei 6 anni di corso;
- c) avere consegnato alla Segreteria Studenti:
 - ✓ domanda al Rettore di ammissione all'Esame di Laurea, unitamente al libretto universitario;
 - ✓ il titolo della Tesi;
 - ✓ una copia della Tesi;
 - ✓ il libretto delle attività didattiche elettive.

È prevista la possibilità per lo studente di redigere e discutere l'elaborato in lingua inglese.

Il Consiglio (o il Presidente del "Corso di Laurea") provvederà annualmente a definire le scadenze per la consegna della domanda di ammissione, unitamente al titolo della tesi, e al deposito della copia della Tesi e dei libretti, dandone pubblicità sul sito web del Corso.

Qualora le suddette scadenze coincidano con un giorno festivo ovvero di chiusura degli Uffici competenti, le stesse si intendono prorogate al primo giorno non festivo utile.

L'esame di Laurea si svolge nei mesi di luglio, ottobre e marzo.

Art. 23. Articolazione del corso

Il “Corso di Laurea” comprende attività formative, raggruppate nelle seguenti tipologie:

- ✓ attività formative di base : 72 crediti
- ✓ attività formative caratterizzanti : 190 crediti
- ✓ attività formative affini o integrative : 12 crediti
- ✓ attività a scelta dello studente : 8 crediti
- ✓ attività formative per la prova finale : 18 crediti
- ✓ attività formative per il tirocinio professionale : 60 crediti

Gli ambiti, i settori scientifico disciplinari e i relativi crediti rientranti nelle tipologie a) e b) sono indicati dal D.M. 16.03.2007 per quanto riguarda la classe LM-41.

Art. 24. Attività formative di base

Le attività formative di base sono distribuite in ambiti disciplinari comprendenti i settori scientifico-disciplinari, ai quali si riferiscono gli insegnamenti previsti per il “Corso di Laurea”, e devono fornire conoscenze nei seguenti campi:

- ✓ Discipline generali per la formazione del medico
- ✓ Struttura, funzione e metabolismo delle molecole d’interesse biologico
- ✓ Morfologia umana
- ✓ Funzioni biologiche integrate di organi, sistemi e apparati umani

Art. 25. Attività formative caratterizzanti

Le attività formative caratterizzanti sono distribuite in ambiti disciplinari comprendenti i settori scientifico-disciplinari, ai quali si riferiscono gli insegnamenti previsti per il “Corso di Laurea”, e devono fornire conoscenze, anche pratiche di laboratorio, nei seguenti campi:

- ✓ Patologia generale e molecolare, immunopatologia, fisiopatologia generale, microbiologia e parassitologia
- ✓ Fisiopatologia, metodologia clinica, propedeutica clinica e sistematica medico-chirurgica
- ✓ Medicina di laboratorio e diagnostica integrata
- ✓ Clinica psichiatrica e discipline del comportamento
- ✓ Discipline neurologiche
- ✓ Clinica delle specialità medico-chirurgiche
- ✓ Clinica medico-chirurgica degli organi di senso
- ✓ Clinica medico-chirurgica dell’apparato locomotore
- ✓ Clinica generale medica e Chirurgica
- ✓ Farmacologia, tossicologia e principi di terapia medica
- ✓ Discipline pediatriche
- ✓ Discipline ostetrico-ginecologiche, medicina della riproduzione e sessuologia medica
- ✓ Discipline anatomico-patologiche e correlazioni anatomico-cliniche
- ✓ Discipline radiologiche e radioterapiche
- ✓ Emergenze medico-chirurgiche
- ✓ Medicina e sanità pubblica e degli ambienti di lavoro e scienze medico legali
- ✓ Medicina di comunità

- ✓ Formazione clinica interdisciplinare e medicina basata sulle evidenze
- ✓ Scienze umane, politiche della salute e management sanitario
- ✓ Inglese scientifico e abilità linguistiche, informatiche e relazionali, pedagogia medica, tecnologie avanzate e a distanza di informazione e comunicazione
- ✓ Medicina delle attività motorie e del benessere.

Art. 26. Attività formative affini o integrative

Nelle attività affini si prevede di offrire agli studenti un approfondimento su settori scientifico-disciplinari di carattere clinico (MED) che, sebbene già presenti fra le attività di base e fra quelle caratterizzanti, corrispondono a specifiche discipline cliniche importanti per la formazione della figura professionale di medico chirurgo e che, presso la sede universitaria dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", sono ritenute di particolare interesse formativo anche in rapporto alla presenza di strutture assistenziali convenzionate.

Art. 27. Attività formative a scelta dello studente

Le attività formative a scelta dello studente, corrispondenti complessivamente a 8 crediti, verranno acquisite in attività coerenti con il progetto formativo del "Corso di Laurea".

Il "Consiglio" predispone, ad ogni inizio di anno accademico, un calendario ufficiale di attività formative a cui gli studenti possono iscriversi.

Le attività a scelta dello Studente possono essere ricomprese tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Se tali attività appartengono alla Struttura accademica di riferimento del "Corso di Laurea", il piano viene approvato automaticamente, se di altre Strutture o di Enti esterni all'Ateneo, devono essere vagliate dal "Consiglio", su proposta della Commissione, che verificherà le adeguate motivazioni fornite rispetto alla scelta ed eventualmente inviterà lo studente ad indirizzarsi diversamente, pur non negando la Sua autonomia.

Art. 28. Lingua straniera

Si ritiene indispensabile la conoscenza della Lingua inglese.

Il "Corso di Laurea" predispone un Corso di Lingua inglese che consenta agli studenti di acquisire le abilità linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici su argomenti biomedici e di comunicare con i pazienti e con il personale sanitario nei paesi anglofoni. In alternativa (o in aggiunta) al Corso di Lingua inglese, il "Corso di Laurea" può offrire agli studenti la disponibilità di un laboratorio linguistico dotato di materiale didattico interattivo adeguato a conseguire gli stessi obiettivi. Sono possibili differenze di impegno didattico degli studenti, in base al livello di conoscenza della lingua determinato da un test iniziale orientativo. Su proposta del docente del corso, la "Commissione" può riconoscere l'acquisizione di precedenti diplomi di lingua conseguiti presso Istituti ufficialmente certificati, con abbuono totale o parziale della frequenza. Questo non dispensa lo studente dal superamento del relativo esame. L'Esame di Lingua inglese dà luogo a una valutazione in trentesimi.

Art. 29. Altre attività formative per ulteriori competenze linguistiche, informatiche, telematiche e relazionali

Si ritiene indispensabile il possesso da parte dello studente di abilità informatiche, tali da consentirgli l'utilizzo della rete e la consultazione delle banche dati mediche. È previsto a tale scopo un ciclo di esercitazioni nell'aula computer sotto la guida del docente.

Art. 30. Attività di tirocinio, seminari, stage

Durante le fasi dell'insegnamento clinico lo Studente è tenuto ad acquisire specifiche professionalità nel campo della medicina interna, della chirurgia generale, della pediatria, della ostetricia e ginecologia, nonché delle specialità medico-chirurgiche. A tale scopo, lo Studente dovrà svolgere attività formative professionalizzanti frequentando le strutture assistenziali identificate dal "Consiglio" e nei periodi dallo stesso definiti, per un numero complessivo di almeno 60 CFU.

Il Tirocinio obbligatorio è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di attività pratiche, anche con ampi gradi di autonomia, a simulazione dell'attività svolta a livello professionale. Tali attività sono ufficialmente elencate e approvate dalla "Commissione" e costituiscono il documento delle Abilità Cliniche (Clinical Skills), a sua volta utilizzato nella definizione delle attività da espletare nel corso dell'Esame di Stato.

In ogni fase del Tirocinio obbligatorio lo Studente è tenuto ad operare sotto il controllo diretto di un Docente-Tutore. Le funzioni didattiche del Docente-Tutore al quale sono affidati studenti che svolgono l'attività di Tirocinio obbligatorio sono le stesse previste per la Didattica tutoriale svolta nell'ambito dei corsi di insegnamento.

La competenza clinica acquisita con le attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione da parte del Docente-Tutore e comporta l'acquisizione di una idoneità che viene registrata sul libretto, contestualmente al superamento del relativo esame di profitto. Il mancato superamento dell'esame di profitto non consente la registrazione dell'idoneità acquisita.

La "Commissione" può identificare e proporre al "Consiglio" strutture assistenziali non universitarie presso le quali può essere condotto, in parte o integralmente, il Tirocinio, dopo valutazione ed accreditamento della loro adeguatezza didattica tramite stipula di apposite convenzioni.

Lo studente potrà frequentare seminari e *stages* interni o esterni alla Struttura accademica utilizzando eventualmente i crediti a scelta a disposizione.

Art. 31. Periodi di studio all'estero

Possono fare domanda di soggiorno all'estero, nell'ambito di progetti di scambio LPP/ERASMUS, solo gli Studenti che risultino, all'atto della domanda, regolarmente in corso.

Prima di recarsi all'estero lo Studente Erasmus deve sottoporre al "Consiglio" o alla "Commissione" un "progetto formativo" relativo alle attività che prevede di poter svolgere durante il suo soggiorno all'estero, compresi i programmi dei corsi di insegnamento. La "Commissione", sentito il parere dei docenti interessati, pianifica la conversione delle attività formative svolte all'estero in termini di crediti formativi e di esami che, al rientro in sede, potranno essere attribuiti allo studente ed approvati dal "Consiglio".

Durante il soggiorno all'estero lo Studente Erasmus:

- a) può sostenere esami collocati, secondo il piano didattico vigente, in anni successivi a quello al quale lo studente è iscritto. Al suo rientro in sede, sentito il parere del docente del corso in oggetto circa l'equivalenza dei programmi di insegnamento, il voto d'esame sarà riconvertito in trentesimi e registrato. Nel caso in cui per un determinato corso frequentato dallo studente all'estero non vi sia una votazione espressa in trentesimi ma solo un'idoneità, tale idoneità sarà convalidata tal quale;
- b) qualora il programma del corso per il quale lo studente abbia sostenuto l'esame all'estero risulti carente in qualche sua parte, sarà richiesto allo studente di completare la preparazione sulle parti di programma non ancora svolte e solo su quelle sarà valutato. Il voto d'esame risulterà dalla media dei due voti conseguiti all'estero ed in sede per la stessa disciplina. Nel caso in cui per la parte di corso

- seguita all'estero non vi sia una votazione espressa in trentesimi ma solo una idoneità, essa rappresenterà un esonero relativamente al programma d'esame ed il voto d'esame sarà rappresentato dal voto conseguito nell'esame sulla parte di programma non ancora svolto;
- c) può sostenere esami relativi a discipline che risultino parte di *Corsi Integrati*. Tali esami costituiranno degli esoneri per la relativa parte dei *Corsi Integrati* in cui le discipline sono ricomprese e non saranno oggetto di ulteriore valutazione. Il voto già conseguito all'estero, eventualmente riconvertito in trentesimi, contribuirà alla determinazione della votazione finale in modo proporzionale al numero di crediti attribuiti alla disciplina nell'ambito del *Corso Integrato* stesso. Nel caso in cui per il corso seguito all'estero non vi sia una votazione espressa in trentesimi ma solo un'idoneità, essa rappresenterà un esonero relativamente al programma del *Corso Integrato* ed il voto sarà quello conseguito sulle restanti discipline del *Corso Integrato* stesso;
 - d) può frequentare delle attività non previste dal vigente ordinamento degli studi. Tali attività saranno dal "*Consiglio*" valutate qualitativamente e quantitativamente e convertite in CFU, e potranno rientrare tra le attività elettive dello studente;
 - e) deve sollecitamente comunicare e motivare al "*Consiglio*" ogni eventuale variazione rispetto al Progetto didattico presentato prima della partenza.

Lo Studente Erasmus, al suo rientro in sede, acquisisce di diritto le frequenze ai corsi di insegnamento svolti durante il tempo trascorso all'estero. I crediti relativi al tirocinio professionalizzante, qualora non acquisiti presso l'Università ospitante, dovranno essere acquisiti in epoca successiva, dopo il rientro in sede. Il "*Consiglio*", sentiti i docenti referenti, predisporrà un piano di recupero di frequenze presso le strutture coinvolte.

Lo Studente può svolgere periodi di frequenza all'estero anche con la formula del *free mover*; per queste attività sono previsti periodi di frequenza più brevi, in cui lo Studente può frequentare singoli corsi e superare i relativi esami, o svolgere attività professionalizzanti e didattiche elettive. Il riconoscimento delle valutazioni dei singoli esami e dei crediti relativi alle attività elettive è condizionato al fatto che lo Studente presenti un piano formativo che deve essere approvato dal docente della disciplina interessata, oltre che dal delegato per le relazioni internazionali della Scuola di Medicina e dal Presidente di CdL.

Durante i soggiorni all'estero, nell'ambito del programma Erasmus o come *free mover*, lo studente può anche partecipare ad attività qualificate come ADE, le quali non dovranno necessariamente comparire nella tabella dell'offerta ADE predisposta dal "*Consiglio*": tuttavia, per essere certificate con i relativi crediti dalla Commissione, tali attività non dovranno essere riconducibili a quelle riconosciute in base al *learning agreement* (Erasmus) o al piano formativo (*free mover*).

Per tutto quanto qui non disciplinato si rimanda alla normativa vigente e ai Regolamenti dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".

Art. 32. Attività formative relative alla preparazione della prova finale

Lo studente ha a disposizione 18 CFU finalizzati alla preparazione della Tesi di Laurea e della Prova finale di Esame, presso strutture universitarie cliniche o di base. Tale attività dello studente viene definita "*Internato di Laurea*". Esso dovrà essere svolto al di fuori dell'orario dedicato alle attività didattiche ufficiali e non dovrà sovrapporsi a quelle a scelta dello studente (ADE).

L'internato all'estero può, su richiesta, essere computato ai fini del tirocinio per la preparazione della tesi.

Art. 33. Propedeuticità

Il “Corso di Laurea” prevede, ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento, una sequenzialità nello svolgimento degli esami con la definizione di blocchi, secondo il seguente schema:

I° Blocco

Anatomia umana
Biochimica

II° Blocco

Fisiologia umana
Immunologia e fondamenti di patologia
Metodologia e semeiotica medica

III° Blocco

Anatomia patologica sistematica
Farmacologia speciale
Patologia chirurgica
Patologia medica 1
Patologia medica 2

IV Blocco

CLINICHE SPECIALISTICHE (Scienze oncologiche, Scienze neurologiche, Psichiatria, Dermatologia e venereologia, Malattie ORL e dell'apparato visivo, Malattie oro-maxillo-facciali, Ostetricia e ginecologia, Pediatria generale e specialistica, Clinica medica, Clinica chirurgica, Emergenze medico-chirurgiche).

Gli esami presenti in ciascun blocco possono essere sostenuti senza un ordine particolare ma tutti gli esami di un blocco devono essere sostenuti prima di passare agli esami del blocco successivo.

L'esame di *Farmacologia generale* è propedeutico all'esame di *Farmacologia speciale*; tale esame, che può essere sostenuto prima di aver superato gli esami del III° blocco, è propedeutico agli esami del IV° blocco.

L'esame di *Chimica e propedeutica biochimica* è propedeutico all'esame di *Biochimica*.

L'esame di *Fisiologia umana* è propedeutico all'esame di *Metodologia e semeiotica medica*

L'esame di *Fisica* è propedeutico all'esame di *Diagnostica per immagini*.

La mancata osservanza delle norme sulla propedeuticità comporta l'annullamento dell'esame sostenuto. Considerato che la verifica del rispetto della propedeuticità viene effettuata al momento in cui si richiede un certificato degli esami sostenuti o nel momento in cui si richiede di sostenere l'Esame di Laurea, è responsabilità ed interesse dello studente il rispetto delle norme su riportate.

Le propedeuticità tra i Corsi integrati sono anche espresse nell'*allegato C* del presente Regolamento.

Art. 34. Forme didattiche

All'interno dei corsi è definita la suddivisione nelle diverse forme di attività di insegnamento, come segue:

Lezione ex-cathedra

Si definisce "Lezione *ex-cathedra*" la trattazione di uno specifico argomento identificato da un titolo e facente parte del curriculum formativo previsto per il "Corso di Laurea", effettuata da un Professore o Ricercatore Universitario, sulla base di un calendario predefinito, ed impartita agli Studenti regolarmente iscritti ad un determinato anno di corso, anche suddivisi in piccoli gruppi.

Seminario

Il "Seminario" è un'attività didattica che ha le stesse caratteristiche della Lezione *ex-cathedra*, ma è svolta in contemporanea da più Docenti, anche di ambiti disciplinari (o con competenze) diversi, e, come tale, viene annotata nel registro delle lezioni. Vengono riconosciute come attività seminariali anche le Conferenze clinico-patologiche, eventualmente istituite nell'ambito degli insegnamenti clinici. Le attività seminariali possono essere interuniversitarie e realizzate sotto forma di videoconferenze.

Didattica Tutoriale

Le attività di Didattica Tutoriale costituiscono una forma di didattica interattiva che può essere indirizzata per quanto possibile a piccoli gruppi di Studenti; tale attività didattica è coordinata da un Docente-Tutore, il cui compito è quello di facilitare gli Studenti a lui affidati nell'acquisizione di conoscenze, abilità, modelli comportamentali, cioè di competenze utili all'esercizio della professione. L'apprendimento tutoriale avviene prevalentemente attraverso gli stimoli derivanti dall'analisi dei problemi, attraverso la mobilitazione delle competenze metodologiche richieste per la loro soluzione e per l'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o di internati in ambienti clinici, in laboratori etc. Per ogni occasione di attività tutoriale la "Commissione" definisce precisi obiettivi formativi, il cui conseguimento viene verificato in sede di esame.

La "Commissione" propone la nomina dei Docenti-Tutori fra i Docenti ed i Ricercatori, nel documento di programmazione didattica, secondo le modalità di legge vigenti. Dietro proposta dei Docenti di un Corso, la "Commissione" può proporre al "Consiglio" l'incarico annuale, per lo svolgimento del compito di Docente-Tutore, anche di personale non docente universitario di riconosciuta qualificazione nel settore formativo specifico.

Attività didattiche elettive – ADE (a scelta dello studente)

La "Commissione" organizza un'offerta di attività didattiche elettive, realizzabili con lezioni *ex-cathedra*, seminari, corsi di aggiornamento e convegni, corsi interattivi a piccoli gruppi, attività non coordinate oppure collegate in "percorsi didattici omogenei", fra i quali lo studente esercita la propria personale opzione, fino al conseguimento di un numero complessivo di 8 CFU.

Fra le attività elettive si inseriscono anche Internati elettivi svolti in laboratori di ricerca, in reparti clinici sia italiani che stranieri, non necessariamente a Direzione Universitaria, e in ambulatori di medici convenzionati con il S.S.N. Non sono considerate fra le attività elettive quelle svolte esternamente al percorso didattico (ad esempio volontariato in associazioni assistenziali, di pronto soccorso, ecc.), le quali non daranno diritto all'acquisizione di crediti.

Lo studente è tenuto a privilegiare, nella scelta di un'attività opzionale relativa ad un determinato settore scientifico-disciplinare, l'offerta del Calendario ufficiale predisposto dalla "Commissione".

Per ogni attività lo studente è tenuto a presentare una richiesta preventiva alla "Commissione", esclusi i casi in cui tale attività faccia parte del calendario ufficiale predisposto dalla "Commissione" stessa. La

“Commissione” definisce gli obiettivi formativi che le singole attività didattiche elettive si prefiggono; può, quindi, decidere, dopo l’esame della richiesta, di non assegnare crediti qualora ritenga che l’attività scelta non sia coerente con gli obiettivi formativi del “Corso di Laurea”.

Il calendario delle attività didattiche elettive offerte dal “Corso di Laurea” viene pubblicato prima dell’inizio dell’anno accademico, insieme al calendario delle attività didattiche obbligatorie. Per ogni attività didattica a scelta dello studente istituita, la “Commissione” può identificare un Responsabile al quale affida il compito di valutare, con modalità definite, l’impegno posto da parte dei singoli studenti nel conseguimento degli obiettivi formativi definiti. In questo caso i crediti corrispondenti alle attività elettive sono acquisiti dallo studente con un giudizio positivo espresso dal Docente responsabile dell’attività elettiva.

Per ogni attività elettiva verrà assegnato 1 CFU ogni 25 ore. Il massimo di crediti assegnabili per ogni tipo di attività elettiva è di 3 CFU. Tutte le attività vengono registrate su apposito libretto, predisposto dalla Segreteria Studenti, e firmate dal Docente cui si riferisce l’attività, oppure dal Presidente del “Consiglio”. È facoltà del docente responsabile la modalità di verifica dell’apprendimento acquisito dagli studenti iscritti alle ADE, con criteri che devono essere messi a conoscenza degli studenti al momento della pubblicazione dell’offerta.

Le ADE possono essere organizzate durante l’intero arco dell’anno, anche al di fuori dei periodi di attività didattica, ma vanno svolte in orari tali da non interferire con le altre forme di attività didattica.

La didattica elettiva costituisce attività ufficiale dei Docenti e come tale può essere annotata nel registro delle lezioni.

La copertura assicurativa per le attività didattiche a scelta dello studente, con l’eccezione di quelle svolte in regime di convenzione, è a carico dello studente.

E-Learning

Le forme didattiche sopra riportate possono essere integrate da E-Learning sulla base di modalità predisposte dall’Ateneo. In tale forma possono essere anche effettuate verifiche in itinere dell’apprendimento.

Attività formative professionalizzanti

Durante le fasi dell’insegnamento clinico lo Studente è tenuto ad acquisire specifiche professionalità nel campo della medicina interna, della chirurgia generale, della pediatria, della ostetricia e ginecologia, nonché delle specialità medico-chirurgiche. A tale scopo, lo Studente dovrà svolgere attività formative professionalizzanti frequentando le strutture assistenziali identificate dal “Consiglio” e nei periodi dallo stesso definiti, per un numero complessivo di almeno 60 CFU.

Art. 35. Obblighi di frequenza

Lo Studente è tenuto a frequentare le attività didattiche, formali, non formali e professionalizzanti, del “Corso di Laurea”.

La frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal “Consiglio” su indicazione della “Commissione”.

L’attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso Integrato è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame.

L’attestazione di frequenza ad ogni Corso Integrato viene apposta sul libretto, o certificata, eventualmente con modalità elettroniche, dal Coordinatore

Lo studente che non abbia ottenuto la certificazione di frequenza di almeno il 75% delle ore previste per ciascun Corso Integrato di un determinato anno non può sostenerne l’esame.

Se per gravi documentati motivi di salute non è stato possibile conseguire il minimo delle presenze in un Corso Integrato, è data facoltà di recupero delle presenze mancanti nel corso dell’anno accademico immediatamente successivo.

Per le attività indicate come ADE la frequenza richiesta è del 100%; in caso di presenza a una percentuale inferiore di attività non potranno essere registrati i relativi CFU.

Il “*Corso di Laurea*” garantisce agli Studenti la possibilità di dedicarsi all’apprendimento autonomo e guidato. Le ore riservate all’apprendimento sono dedicate:

- ✓ all’utilizzazione individuale, o nell’ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione dei Docenti, dei sussidi didattici eventualmente messi a disposizione dal “*Corso di Laurea*” per l’auto-apprendimento e per l’auto-valutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativi prefissi. I sussidi didattici (testi, simulatori, manichini, audiovisivi, programmi per computer, etc.) saranno collocati, nei limiti del possibile, in spazi gestiti dal Personale della Struttura accademica competente;
- ✓ all’internato presso Strutture universitarie scelte dallo Studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi;
- ✓ allo studio personale, per la preparazione degli esami.

Art. 36. Prove di profitto e di idoneità

Il “*Consiglio*”, su indicazione della “*Commissione*”, stabilisce, attraverso il documento di programmazione didattica, le modalità ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l’apprendimento degli studenti.

Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali stabiliti dal piano didattico e non deve comunque superare il numero di 36 nei sei anni di corso.

La verifica dell’apprendimento avviene tramite esami di profitto finalizzati a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti. Durante i sei anni di corso non sono previste prove in itinere.

Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati “*Sessioni d’esame*”.

I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività ufficiali, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.

Le sessioni di esame sono strutturate secondo lo schema seguente:

- ✓ I semestre: la sessione ordinaria è fissata al termine del ciclo didattico corrispondente (gennaio/febbraio), le sessioni di recupero nei mesi di giugno, luglio e settembre;
- ✓ II semestre: la sessione ordinaria è fissata al termine del ciclo didattico corrispondente (giugno/luglio), le sessioni di recupero nei mesi di agosto, settembre, Gennaio e Febbraio dell’anno successivo.

In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno quindici giorni. Il numero degli appelli è fissato in almeno due per ogni sessione di esame. Alcuni esami nei quali sia prevista una prova pratica al letto del paziente, sentito il parere della “*Commissione*”, potranno essere strutturati in un’unica prova pratica valevole per l’intera sessione d’esame, mentre le altre prove costituenti l’esame saranno distribuite in due appelli distinti. Lo Studente potrà pertanto completare l’esame sostenendo le restanti parti in uno dei due appelli previsti.

Il docente può concedere prolungamenti di appelli ove lo ritenga opportuno a condizione che questi non interferiscano con l’attività didattica degli studenti. Per gli studenti fuori corso possono essere istituiti ulteriori appelli d’esame. A tali appelli è vietata l’iscrizione agli studenti in corso; è consentita, per gli studenti del VI Anno, qualora abbiano già portato a termine tutte le attività didattiche ufficiali, l’iscrizione ad appelli riservati agli studenti fuori corso.

Il calendario delle prove di valutazione di profitto di ogni sessione verrà stabilito prima dell’inizio dell’anno di corso cui l’insegnamento afferisce.

Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche in fasi successive, del medesimo esame:

- ✓ prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi);
- ✓ prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze cliniche e delle capacità gestuali e relazionali);
- ✓ per la conoscenza della Lingua inglese: un esame scritto e un colloquio per gli studenti che non abbiano superato un test riconosciuto internazionalmente;
- ✓ per le abilità informatiche: una verifica pratica;
- ✓ per le *“attività formative a scelta dello studente”*: la verifica del lavoro svolto attestato dal corrispondente docente, anche non appartenente ai Dipartimenti che collaborano all’organizzazione didattica del *“Corso di Laurea”*, con le modalità ritenute opportune ovvero la comprovata partecipazione a seminari o giornate di studio organizzati dalla Struttura accademica di riferimento;
- ✓ per il tirocinio professionalizzante l’attestazione dettagliata da parte del Coordinatore dell’*Insegnamento*.

Art. 37. Valutazioni del profitto

La valutazione della verifica dell’apprendimento (*esame di profitto*) viene espressa in trentesimi da apposita commissione esaminatrice designata dal *“Consiglio”*, su proposta dei Coordinatori dei Corsi Integrati.

La Commissione di esame è costituita da almeno due Docenti del *“Corso di Laurea”* ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore dell’*Insegnamento* (che può anche essere un docente a contratto).

Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d’esame, il Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti, utilizzando docenti del *“Corso di Laurea”* e /o docenti della Struttura accademica di riferimento, inclusi i cultori della materia.

Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza amministrativa, ricorrendo i requisiti seguenti: possesso di diploma di laurea; comprovate capacità e competenza; inesistenza di formazione in atto presso una qualsiasi università; inesistenza di rapporti di lavoro subordinato con l’Università; inesistenza di rapporti professionali con organizzazioni che preparano privatamente gli studenti agli esami universitari.

La composizione delle relative commissioni d’esame, secondo le norme previste dal Regolamento Didattico d’Ateneo, verrà proposta al *“Consiglio”* dai Coordinatori di ciascun Corso Integrato.

L’esame è approvato se è conseguita la votazione minima di 18/30. Ove sia conseguito il voto massimo, può essere concessa la lode. La competenza clinica acquisita con le attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione da parte del Docente-Tutore e comporta l’acquisizione di una idoneità che viene registrata sul libretto, contestualmente al superamento del relativo esame di profitto. Il mancato superamento dell’esame di profitto non consente la registrazione dell’idoneità acquisita.

Art. 38. Percorso di Eccellenza

Il *Percorso di Eccellenza* è un percorso integrativo, inserito nel regolare corso di studi, organizzato dal Consiglio di Cdl e approvato dal Dipartimento di afferenza e dalla Scuola di Medicina, che consiste in attività formative di tipo seminariale e di tirocinio aggiuntive a quelle del corso di studio che mirano a valorizzare il talento di studenti che, durante il primo biennio del Corso di Laurea Magistrale, abbiano dato prova di una propensione a rielaborare in modo costruttivo ed originale le conoscenze acquisite.

Il Percorso di Eccellenza vuole incentivare lo studente in Medicina ad acquisire interesse e conoscenze nel campo della ricerca sperimentale in modo da stimolare la futura attività post-laurea in questo campo nell’ambito delle Scuole di Specializzazione mediche, dei Dottorati di Ricerca e comunque dei successivi

impegni lavorativi.

Elemento peculiare del Percorso di Eccellenza è la finalizzazione all'esecuzione di progetti di ricerca, sotto la guida di due Docenti tutor, uno afferente a discipline cliniche e uno afferente a discipline di base in modo da permettere allo studente di fare esperienza in prima persona delle problematiche connesse con la ricerca traslazionale. Il complesso delle attività formative comporta per lo studente un impegno massimo di 200 ore annue e non dà luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli universitari rilasciati dall'Università.

L'accesso al Percorso di Eccellenza avviene su domanda dell'interessato, con istanza presentata come da bando annuale al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea.

In relazione alle potenzialità formative, il consiglio di corso di laurea definirà annualmente per il Percorso di Eccellenza un numero programmato di studenti.

La verifica della regolarità del percorso viene effettuata, al termine di ogni anno accademico, dal Consiglio di corso di laurea su relazione dei docenti di riferimento.

La struttura didattica può organizzare per gli studenti del Percorso di Eccellenza un periodo di studio presso altra Università, Istituzione o Ente di alta formazione o di ricerca, italiana o straniera.

Il completamento del Percorso di Eccellenza comporta un punteggio aggiuntivo di 5 punti per il calcolo del voto di laurea.

Art. 39. Valutazione della prova finale

La Commissione per l'Esame di Laurea consta normalmente di 11 membri, nominati dal Presidente della Scuola di Medicina. Il numero dei membri la Commissione può, solo in caso di motivi di forza maggiore, anche essere inferiore a 11 ma in ogni caso mai inferiore a 7.

Membri della Commissione possono essere tutti i docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, nonché i docenti del "Corso di Laurea" esterni ai Dipartimenti della Scuola di Medicina. La nomina dei membri della Commissione spetta al Presidente della Scuola di Medicina. Il Presidente della Commissione è di norma il Presidente della Scuola di Medicina; in caso di suo impedimento presiede la Commissione il Presidente del Consiglio di Corso di Studio; in caso di impedimento di quest'ultimo le funzioni di Presidente sono svolte dal membro della commissione più anziano in ruolo.

Fanno parte della Commissione i relatori delle tesi dei candidati iscritti nonché i docenti che la Presidenza identifica come correlatori e che hanno il compito di porre domande ai candidati. Di norma i correlatori appartengono a Settori Scientifico-Disciplinari diversi da quello dei relatori.

Nel caso in cui la tesi sia stata svolta in strutture esterne all'Università (ad esempio reparti ospedalieri) o in altre Università, è facoltà della Presidenza del Corso di Laurea invitare alla seduta coloro che hanno seguito come tutor esterni la stesura della tesi, i quali potranno prendere la parola ma non parteciperanno ai lavori della Commissione. La redazione della tesi può essere in lingua inglese. L'eventuale discussione della tesi in lingua inglese deve essere preventivamente approvata dalla Commissione di Laurea.

A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri:

- a) la media non ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in centodecimi;
- b) i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di presentazione della tesi, ottenuti sommando i punteggi attribuiti individualmente dai commissari (fino ad un massimo di 7 punti).

In particolare, ogni commissario ha a disposizione da 0 a 4 punti, in numeri interi, per giudicare su:

- ✓ qualità e rispetto della durata complessiva prevista della presentazione (10 minuti)
 - ✓ chiarezza espositiva (es. proprietà di linguaggio)
 - ✓ correttezza dell'approccio metodologico
 - ✓ capacità di rispondere alle domande della Commissione
- c) i punti attribuiti per la durata degli studi (da 0 a 4 punti); in particolare, sono attribuiti 4 punti per gli studenti che si laureano in 6 anni nelle sessioni di luglio e di ottobre, 3 punti per quelli che si laureano

- nella sessione di marzo, 1 punto per quelli che si laureano in 7 anni, 0 punti per quelli che si laureano in un periodo superiore a 7 anni;
- d) i punti per ogni lode ottenuta negli esami di profitto (0.1 punto per lode);
 - e) i punti per coinvolgimento in programmi di scambio internazionale o in soggiorni all'estero (da 0 a 2 punti); in particolare, ottengono 1 punto gli studenti che hanno svolto soggiorni all'estero certificati, al di fuori del Progetto Erasmus, e 2 punti quelli che hanno partecipato al Progetto Erasmus;
 - f) i punti per la partecipazione attiva ad attività di ricerca evincibile dalla presenza del nome del candidato su pubblicazioni a stampa (0.1 punti per *abstracts* e lavori pubblicati su riviste non recensite e 0.5 punti per lavori pubblicati su riviste recensite)
 - g) i 5 punti per il completamento del Percorso di Eccellenza.

Il risultato ottenuto dallo Studente al Progress Test è equiparato a una lode, se uguale o superiore al risultato medio ottenuto dagli studenti di quell'anno di corso.

Il voto complessivo, determinato dalla somma dei punteggi previsti dalle voci "a - f" viene arrotondato per eccesso o per difetto al numero intero più vicino. Il decimale 5 è arrotondato al numero intero più alto. La lode può essere attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che conseguano un punteggio finale uguale o superiore a 113.

Ai fini del calcolo del voto di laurea la somma dei punti da c) a g) non potrà comunque superare il valore di 7.

La menzione onorevole può essere attribuita, con parere unanime della Commissione, ai Candidati che abbiano ottenuto, nel corso dei loro studi, 15 o più lodi, e/o ai Candidati che abbiano ottenuto una valutazione totale uguale o superiore a 120.

Durante l'Esame di Laurea ogni candidato ha a disposizione non più di 10 minuti per presentare oralmente, e avvalendosi di sussidi informatici e immagini, la propria tesi.

Il Candidato ha, inoltre, l'obbligo di far pervenire all'Ufficio Supporto Gestione della Didattica, preferibilmente via posta elettronica, al più tardi 5 giorni prima della Seduta di Laurea, un riassunto dei contenuti della Tesi, strutturato nelle seguenti parti:

- ✓ *Razionale dello studio*
- ✓ *Materiali e Metodi*
- ✓ *Risultati*
- ✓ *Conclusioni.*

Art. 40. Docenza

Ai fini della programmazione didattica, ogni anno, su proposta del "Consiglio", il Consiglio di Dipartimento cui il Corso di Laurea afferisce amministrativamente:

- a) definisce la finalità formativa secondo gli obiettivi generali descritti dal profilo professionale del Laureato in Medicina e Chirurgia, applicandoli alla situazione e alle necessità locali così da utilizzare nel modo più efficace le proprie risorse didattiche e scientifiche;
- b) approva il curriculum degli studi, coerente con le proprie finalità, ottenuto aggregando – in un numero massimo di 36 corsi – gli obiettivi formativi specifici ed essenziali ("*core curriculum*") derivanti dagli ambiti disciplinari propri della classe;
- c) ratifica – nel rispetto delle competenze individuali – l'attribuzione ai singoli docenti dei compiti didattici necessari al conseguimento degli obiettivi formativi del "*core curriculum*", fermo restando che

l'attribuzione di compiti didattici individuali ai Docenti non identifica titolarità disciplinari di corsi d'insegnamento.

La docenza è tenuta dal Personale docente dei Dipartimenti afferenti alla "Scuola di Medicina", nonché da docenti di altri Dipartimenti dell'Ateneo, almeno nella misura dei requisiti minimi previsti dalla normativa di legge. Annualmente saranno individuati, ai sensi dell'art. 1, comma 9, dei D.M. sulle classi di Laurea, i docenti di riferimento in possesso dei requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate, i cui nominativi saranno pubblicati sul sito web del "Corso di Laurea".

In caso di necessità si potrà far ricorso alla stipula di contratti di docenza con soggetti estranei all'Università dotati di opportune competenze nel rispetto della normativa in materia.

Non sono attribuibili incarichi di docenza a soggetti in formazione presso una qualsiasi Università (compresi specializzandi e dottorandi di ricerca): tali soggetti possono viceversa concorrere all'attività tutoriale. Sotto la propria responsabilità, e in loro presenza, i docenti possono far svolgere parti di corso o lezioni anche a soggetti che non abbiano incarichi ufficiali di docenza (ad esempio medici ospedalieri, assegnisti di ricerca, ecc.); in questo caso sul registro delle lezioni, accanto alla firma di chi ha svolto la lezione, sarà posta anche la firma del docente ufficiale.

È facoltà del Consiglio promuovere iniziative atte a verificare il regolare svolgimento delle attività didattiche da parte dei docenti.

Art. 41. Attività di ricerca a supporto delle attività formative

Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di Laurea sono svolte nell'ambito dei Dottorati di Ricerca, dei Dipartimenti e dei Centri Interdisciplinari di ricerca dell'Ateneo.

Art. 42. Organizzazione della didattica

Le attività didattiche di tutti gli anni del "Corso di Laurea" hanno inizio di norma durante la prima settimana di ottobre.

Prima dell'inizio dell'anno accademico il "Consiglio" approva e pubblica il documento di Programmazione Didattica, predisposto dalla "Commissione", nel quale vengono definiti:

- ✓ il piano degli studi del "Corso di Laurea"
- ✓ i compiti didattici attribuiti ai Docenti
- ✓ i programmi delle singole discipline
- ✓ le sedi delle attività formative professionalizzanti
- ✓ le attività didattiche elettive, messe a disposizione dal "Corso di Laurea"
- ✓ il calendario delle lezioni e degli esami

Il "Consiglio" cura la diffusione di tale documento nel sito web di riferimento (<http://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/medicina-e-chirurgia>).

Art. 43. Valutazione della didattica

La valutazione della qualità delle attività didattiche svolte si basa sia sulla raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti, sia sull'adozione di sistemi di valutazione (anche di tipo informatico) che tengano conto di quanto previsto dal D.M. 544/2007.

Il "Corso di Laurea" è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:

- ✓ l'efficienza organizzativa del "Corso di Laurea" e delle sue strutture didattiche;
- ✓ la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti;

- ✓ la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica;
- ✓ l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti;
- ✓ il rispetto da parte dei Docenti delle deliberazioni del "Consiglio" su proposta della "Commissione";
- ✓ la *performance* didattica dei Docenti nel giudizio degli studenti;
- ✓ la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi;
- ✓ l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti;
- ✓ il rendimento scolastico medio degli studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso scolastico.

Il "Consiglio", in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di *Quality Assurance*.

La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portato a conoscenza dei singoli Docenti, discussa in "Consiglio" e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.

Il "Consiglio" può programmare ed effettuare, anche in collaborazione con Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia di altre sedi, verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento (*progress test*). Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione della efficacia degli insegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le informazioni ed i modelli razionali acquisiti durante i loro studi.

La partecipazione alle prove designate come *progress test* non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata; per la mera partecipazione, è facoltà del Consiglio attribuire agli studenti una quota di CFU facenti parte di quelli destinati alle attività elettive.

Art. 44. Calendario delle lezioni e degli esami

I calendari delle lezioni e degli esami, deliberati dal "Consiglio" ed approvati dal Consiglio di Dipartimento cui il "Corso di Laurea" afferisce amministrativamente, vengono esposti nella bacheca del Dipartimento stesso e pubblicati sul sito web.

Il calendario delle lezioni viene stabilito all'inizio di ogni semestre tenendo conto che le lezioni di norma si svolgono nei periodi ottobre-dicembre e marzo-maggio/giugno, essendo i mesi di gennaio, febbraio, luglio e settembre riservati ad una sessione di esami.

Il calendario degli esami di profitto prevede sessioni nei periodi in cui non venga svolta attività didattica, come già disciplinato all'art. 37 del presente Regolamento didattico.

Le date degli appelli, di norma, non possono essere anticipate e possono essere posticipate solo per grave e giustificato motivo. È obbligatoria l'iscrizione *on line* agli esami.

Art. 45. Supporti e servizi per studenti diversamente abili

Il Consiglio di Dipartimento cui il "Corso di Laurea" afferisce amministrativamente prenderà in merito iniziative di volta in volta mirate, anche in accordo con analoghe di Ateneo.

Art. 46. Orientamento e tutorato

Il Consiglio del Dipartimento cui il "Corso di Laurea" afferisce amministrativamente istituisce una Commissione di orientamento e tutorato con il compito di organizzare le iniziative in merito, anche coordinate con quelle di Ateneo e di altri enti e scuole secondarie superiori.

Art. 47. Diploma Supplement

Per facilitare la mobilità studentesca nell'area europea, oltre all'introduzione dei CFU, l'Università rilascia a ciascun laureato, insieme al diploma, un supplemento informativo (*Diploma Supplement*) che riporta, in versione bilingue, la descrizione dettagliata del suo percorso formativo. Tale documento rappresenta anche un utile strumento di presentazione per l'ingresso nel mercato del lavoro.

Art. 48. Sito Web del corso

Il "*Corso di Laurea*" predispone un sito web (<http://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/medicina-e-chirurgia>) contenente tutte le informazioni utili agli Studenti ed al Personale docente e cura la massima diffusione del relativo indirizzo.

Nelle pagine web del "*Corso di Laurea*", aggiornate prima dell'inizio di ogni anno accademico, devono essere comunque disponibili per la consultazione:

- ✓ l'Ordinamento Didattico
- ✓ il Regolamento Didattico
- ✓ la programmazione didattica, contenente il piano degli studi del "*Corso di Laurea*", strutturato sui 6 anni, il calendario e le sedi di tutte le attività didattiche programmate, le schede degli insegnamenti, le sedi delle attività formative professionalizzanti, le convenzioni e gli accordi, le date fissate per gli appelli di esame, le attività didattiche elettive, il luogo e l'orario in cui i singoli Docenti sono disponibili per ricevere gli studenti
- ✓ eventuali sussidi didattici *on line* per l'autoapprendimento e l'autovalutazione
- ✓ iniziative promosse dalle Istituzioni universitarie per la carriera accademica degli Studenti e dei Laureati
- ✓ ogni altro avviso utile agli Studenti

Art. 49. Accreditamento e Qualità

Il Consiglio, nel rispetto dei principi di autonomia, responsabilità e valutazione, adotta ogni strumento utile al miglioramento della qualità e dell'efficacia della didattica in conformità al sistema di valutazione e accreditamento (AVA) e alla normativa vigente.

Art. 50. Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, afferente alla Classe delle Lauree magistrali in Medicina e Chirurgia – LM-41, è attivato a partire dall'anno accademico 2016/2017.

Art. 51. Natura del Regolamento

Per quanto non disposto dal presente Regolamento didattico, si applicano in ordine strettamente gerarchico le norme dello *Statuto* e del *Regolamento didattico di Ateneo*.

Art. 52. Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento Didattico è in vigore a partire dall'anno accademico 2016/2017.